

*Appunti su principi di giurisprudenza in tema di presupposti della mala gestio e della conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori*

*L'art. 2392 c.c. stabilisce che gli amministratori della società devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto secondo la natura dell'incarico e le specifiche competenze. La diligenza richiesta non può essere un concetto astratto ma va in concreto costruito con parametri di riferimento secondo il comportamento atteso per il caso specifico e secondo le aspettative di società e soci di conseguire l'oggetto sociale. E' quindi necessario che la violazione al dovere di diligenza, che si traduca in mala gestio, si concreti in singoli fatti di abuso e/o distrazione e/o violazione di norme di legge o dell'atto costitutivo, con conseguente danno risarcibile riconducibile secondo le regole del nesso causale, alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore. In buona sostanza non è sufficiente la constatazione di una scelta gestionale inopportuna (specie se tale giudizio viene compiuto a posteriori e non nella stessa situazione di conoscenza e di valutazione presente oggettivamente al momento in cui le singole decisioni sono state prese); la responsabilità discende dalla violazione di obblighi giuridici e l'amministratore non può quindi essere considerato responsabile per aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, trattandosi di una valutazione che attiene alla discrezionalità imprenditoriale (cd. business judgement rule) insindacabile in sede di giudizio (così ex multis Tribunale Milano 27/10/2011). Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte ma solo l'omissione di quelle cautele di quelle verifiche e di quelle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere (Cass. 16/09/2009 n. 19991, Cass. 12/08/2009 n. 18231, Cass. 24/08/2004 n. 16707*

Le azioni esperibili dal Curatore del fallimento sono quella sociale, di natura contrattuale (artt.2923 e 2393 c.c.c) e quella a favore dei creditori di natura extracontrattuale (artt. 2394,2394 bis 2395 e 2043 c.c.)

La giurisprudenza, in tema di prova del danno e del nesso di causalità con le decisioni dell'amministratore della società richiede che " si proceda alla verifica del risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società, di volta in volta poste in essere dagli amministratori (Cass. 29/12/1989 n. 5823) o comunque sottolineando "la necessità che, per poter affermare la responsabilità degli amministratori e sindaci i quali abbiano proseguito l'attività d'impresa in presenza della perdita del capitale sociale, sia acquisita la prova dell'efficienza causale dell'attività amministrativa e di controllo in relazione alla situazione acclarata, nonché dell'ammontare del danno determinato in ciascun esercizio sociale in dipendenza della gestione ( Trib. Napoli 04/04/200; Trib. Messina 12/11/1999; Trib. Catania 08/05/1998, RTrib. Genova 24/11/1997, Trib. Catania 18/02/1998, Trib.Milano 18/05/1995, Trib. Genova 02/03/1992).

La giurisprudenza di merito avuto modo di affermare che "il mero riferimento ad un generico esito infausto della gestione sociale non è, di per sé, sufficiente all'accertamento ed all'affermazione di responsabilità degli amministratori per omesso adempimento dell'obbligo di diligenza, atteso che essi non sono di certo tenuti a garantire in ogni caso la realizzazione degli utili (Trib Bologna 1/9/2018).

L' amministratore ha solo il dovere di gestire l' impresa sociale e più in generale di agire con la dovuta diligenza e se malgrado ciò ha scelto di compiere operazioni imprenditoriali

che si sono rivelate inopportune, il principio della insindacabilità nel merito delle scelte comporta che gli amministratori non sono responsabili per gli eventuali danni così arrecati alla società (e ciò anche se si tratta di danni che altri amministratori, più competenti, avveduti e capaci, avrebbero con certezza evitato (Trib. Roma 28/9/2015 in [www.giusrisprudenzadelleimprese.it](http://www.giusrisprudenzadelleimprese.it))

Occorre anche rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha recepito da tempo questi principi, e cioè che "il giudice investito dell'esame di un'azione di responsabilità non può sindacare il merito degli atti o dei fatti compiuti dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio . Non può cioè giudicare sulla base di criteri o d'opportunità o di convenienza, poiché in tal modo egli sostituirebbe ex post il proprio apprezzamento soggettivo a quello espresso ed attuato dall'organo all'uopo legittimato ( Cass. 12/11/1965 n.2539; gli stessi principi sono stati in seguito costantemente affermati e ribaditi da ultimo Cass. 18/9/2017 n. 21566; Cass. 8/9/2016 n. 17761; Cass.12/2/2013 n. 3409; e fra le decisioni di merito più recenti trib. Perugia 18/1/2019; app. Lecce 11/4/2018 ; Trib. Brescia 10/11/2015 ( fall. Fiat lux srl); trib. Palermo 8/5/2015 ; trib. Roma /7/2015) .

Anche Trib. Firenze 29/5/2015( in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) ha espressamente rilevato che "è da escludere che la verifica giudiziale dei comportamenti dell'organo amministrativo possa inoltrarsi nel campo delle sue scelte discrezionali che evidentemente , per loro natura, possono essere caratterizzate , a seconda delle circostanze, da una non trascurabile componente aleatoria".